

REPUBBLICA ITALIANA  
LA  
CORTE DEI CONTI  
IN  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA  
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua	Presidente
dott. Giorgio Cancellieri	Consigliere Relatore
dott. Giuliano Sala	Consigliere
dott. Giancarlo Penco	Consigliere
dott. Giancarlo Astegiano	Referendario

nell'adunanza del 12 giugno 2007

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la nota n. 2412 del 10 maggio 2007 con la quale il Sindaco del Comune di Sirone (LC) ha chiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista l'ordinanza n. 11/Pareri/2007 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del Sindaco del Comune di Sirone (LC);

Udito il relatore, Cons. Giorgio Cancellieri;

#### FATTO

Il Sindaco del Comune di Sirone (LC), con nota n. 2412 del 10 maggio 2007, ha chiesto alla Sezione, ai sensi dell'art. 7 comma 8 della legge n. 131 del 2003, di esprimere il proprio avviso in ordine al rimborso degli oneri per i permessi retribuiti da parte di un Consigliere comunale. In particolare ha precisato che la richiesta è pervenuta a quell'Ente, unitamente a tre fatture, da parte della società presso cui lavora come dipendente il Consigliere comunale interessato, il quale, dal canto suo, nelle varie sedute consiliari non aveva mai richiesto l'attestazione di presenza, prevista dall'art. 79 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Su specifica personale richiesta, in data 24 marzo 2007 veniva rilasciato un documento in cui si attestava la presenza del Consigliere in quattro riunioni del Consiglio (29 gennaio e 20 maggio 2003 – 26 aprile 2004 - 24 ottobre 2005) e, a seguire, il datore di lavoro reiterava l'istanza di pagamento delle fatture senza specificare le date dei permessi retribuiti, ma limitandosi a richiamare quelle riportate nella citata attestazione. In sintesi, il quesito dell'Amministrazione è quello di conoscere se possa procedere al rimborso dei suddetti oneri e nel caso affermativo "quale provvedimento deve essere adottato considerato che, non avendo ricevuto alcuna richiesta di

attestazione, non sono presenti nel bilancio somme a residui relative a tale spesa”.

### DIRITTO

La Sezione, in via preliminare, è chiamata a pronunciarsi sulla ammissibilità della richiesta, per cui si procede ad una disamina degli aspetti soggettivi ed oggettivi che la caratterizzano, per verificare la sussistenza delle previste condizioni di ammissibilità:

- la richiesta di parere in esame è intesa ad avvalersi della facoltà, prevista dalla norma contenuta nell'art. 7, comma 8°, della citata legge n. 131 del 2003, la quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti “pareri in materia di contabilità pubblica”;

- circa l'individuazione dell'organo legittimato ad inoltrare le richieste di parere dei Comuni, questa Sezione, con deliberazione n. 1 del 4 novembre 2004, ha precisato che “non essendo ancora costituito in Lombardia il Consiglio delle autonomie, previsto dall'art. 7 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, che modifica l'art 123 della Costituzione, i Comuni possano nel frattempo chiedere direttamente i pareri alla Sezione regionale”;

- la lettera proviene dal soggetto legittimato a manifestare la volontà dell'Ente, essendo firmata dal Sindaco;

- l'argomento rientra nella materia della contabilità pubblica, in base alla definizione che ne ha dato questa Sezione in data 21 giugno 2006 con deliberazione n. 5/pareri/2006, poiché attiene alle modalità da seguire per addivenire al rispetto degli equilibri della finanza pubblica ed alla formazione del relativo bilancio. Infatti la fattispecie attiene ad una situazione debitoria non riconducibile direttamente ad un rapporto di lavoro, bensì, come meglio delineato nella seconda parte del quesito, correlata, e quindi direttamente influente, ai profili contabili dell'Ente.

Da quanto precede, le condizioni soggettive ed oggettive di ammissibilità sono pienamente rispettate.

Passando al merito della problematica sottoposta all'esame di questa Sezione, si evidenzia che il punto fondamentale è incentrato sulla rilevanza che viene data alla citata attestazione anche dal punto di vista contabile con la conseguente necessità di individuare le modalità del reperimento delle risorse necessarie. In proposito, il citato d. lgs. 267, all'art.79 comma 6 recita "l'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentate mediante attestazione dell'Ente." Il successivo art. 80 prevede inoltre che "l'Ente Locale, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall'Ente entro 30 giorni dalla richiesta".

Da quanto detto, l'attestazione va intesa quale documento a tutela del datore di lavoro per giustificare l'assenza dal servizio del proprio dipendente ed il contestuale espletamento di pubbliche funzioni presso una Amministrazione comunale. Di conseguenza, i rapporti tra il datore di lavoro del Consigliere comunale e l'Ente che lo impiega nelle sue funzioni connesse al mandato amministrativo, e soprattutto la richiesta di rimborso degli oneri per permessi retribuiti, non hanno vincoli se non quelli degli ordinari termini di prescrizione (5 anni).

In tal senso, pertanto, trova motivazione la risposta affermativa alla prima parte del quesito.

Per quanto riguarda la seconda parte, la formulazione del quesito sembra fare un distinguo fra la mancata richiesta della suddetta attestazione ed il reperimento delle risorse per fronteggiare la nuova spesa. La mancata, o meglio tardiva, richiesta di attestazione è ininfluenza, trattandosi di un

documento che non può condizionare i rapporti economici fra datore di lavoro ed Ente locale, ma semmai influire sui tempi di rimborso che, come previsto dalla norma, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla richiesta. Si tratta infatti di una facoltà per il datore di lavoro richiedere la soddisfazione di un diritto a lui spettante, con il solo limite temporale del periodo di prescrizione.

Così risolto anche questo aspetto, resta da chiarire quali provvedimenti debba adottare l'Amministrazione comunale per saldare il dovuto. Non vi è dubbio che, ai fini contabili, la fattispecie va trattata come tutti i casi analoghi in cui un creditore del Comune chieda, sia pure in ritardo, quanto a lui spettante e d'altra parte l'obbligazione non può non sorgere che all'atto della richiesta, non potendosi procedere ad assumere l'impegno sulla base di ancorché presumibili richieste di rimborso da parte dei datori di lavoro, fatto che può trovare rappresentazione in accantonamenti sul conto economico riferiti alla tipologia di spesa.

Sull'interpretazione dell'art. 80 del d. lgs. 267/2000, relativamente alla dizione "richiesta documentata" al fine del rimborso, questa Sezione si è espressa con deliberazione n. 3/pareri/2007, depositata in Segreteria il 23 gennaio 2007, che ad ogni buon conto si allega.

P. Q. M.

Nelle sopraesposte considerazioni è il parere della Sezione.

Il Relatore  
(Cons. Giorgio Cancellieri)  
Mastropasqua)

Il Presidente  
(Nicola

Depositata in Segreteria il 13 giugno 2007

Il Direttore della Segreteria  
(dott.ssa Daniela Parisini)

